



Città di Orbassano

Ordinanza n. 32

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA MESSA IN ATTO DI MISURE DI PREVENZIONE E DI INTERVENTO CONTRO LA PROCESSIONARIA DEL PINO (TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA).

IL SINDACO

Premesso che la processionaria del pino è soggetta a lotta obbligatoria dall'inizio del secolo scorso. Il Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, specifica e dispone quelli che sono gli ambiti di intervento e le competenze in tale ambito.

Ai Servizi fitosanitari regionali spetta il compito di individuare le aree in cui l'insetto minaccia la sopravvivenza del popolamento arboreo e, esclusivamente per queste aree, prescrivere l'obbligatorietà degli interventi di lotta. Il Servizio fitosanitario, inoltre, deve garantire la massima divulgazione delle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.

I peli urticanti della processionaria possono causare allergie e irritazioni cutanee e nei casi più gravi anche shock anafilattico.

Per il suddetto motivo il Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, all'interno dell'ambito del territorio comunale, deve disporre i necessari provvedimenti al fine di evitare che le infestazioni di processionaria rappresentino un rischio per la salute dell'uomo e/o degli animali.

Il già citato Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007 stabilisce che le strutture regionali, individuate per le finalità di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, prescrivono le modalità di intervento della lotta obbligatoria garantendo la massima divulgazione, relativamente alle tecniche di prevenzione e contenimento dell'insetto.

Visto L'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità locale per quanto riguarda l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti finalizzate a garantire la sicurezza, la salute e la pubblica incolumità:

ORDINA

A tutti i proprietari e gestori di aree verdi e boschive ed agli Amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi e private all'interno dell'ambito comunale, di mettere in atto tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà o aree in gestione, al fine di accertare la presenza dei nidi della processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa).

Dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino ed in particolare Pino silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino

nero (*Pinus nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*); sono possibili gli attacchi anche al *Cedrus deodora*.

Nel caso in cui si riscontrasse la presenza dei nidi della processionaria, si dovrà immediatamente intervenire con la rimozione e la distruzione degli stessi e con l'attivazione della profilassi, rivolgendosi a ditte specializzate.

I nidi devono essere rimossi il più velocemente possibile, anche quando vuoti senza la presenza di processionaria.

E' fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuto del circuito comunale, compreso l'Ecocentro al fine di prevenire eventuali contatti occasionali da parte di coloro che potrebbero venire a contatto inconsapevolmente con i peli urticanti, durante le fasi di movimentazione e trattamento dei rifiuti.

Gli interventi dovranno tenere conto delle prescrizioni operative divulgate dal sito della Regione Piemonte

(http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/settore_fitosanitario/vigilanza/processionaria.htm)

AVVERTE

Che ferma restando l'applicazione di più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500 (ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267).

AVVISA

Che, a norma dell'art. 3 comma 4 legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.

Il presente provvedimento viene trasmesso per conoscenza e per i provvedimenti di competenza al III Settore, Servizio Manutenzione del Comune, al Comando di Polizia Locale del Comune, alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Orbassano.

/SV

Orbassano, li 16 marzo 2018

IL Sindaco
Eugenio GAMBETTA